



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO,
CARLINO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI e PEDICA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 2009

**Modifica al codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio
in flagranza per il delitto di atti sessuali con minorenne**

ONOREVOLI SENATORI. - Con il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 39, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori è stata introdotta, all'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza per il delitto di violenza sessuale (articolo 609-bis del codice penale), con esclusione dei casi di minore gravità, e per quello di violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies del codice penale). Tale previsione consente, conseguentemente, la possibilità di celebrare il processo con rito direttissimo. Con la modifica del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, il medesimo decreto-legge ha inoltre previsto la misura cautelare personale in carcere anche per una serie di reati, tra cui quello indicato dall'articolo 609-quater del codice penale, reato che soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis. Con riferimento al citato delitto di atti sessuali sui minori, tale articolo prevede tra l'altro che qualora si tratti di un minore di età al di sotto dei dieci anni la pena vada da sette a quattordici anni. Si prevede quindi la misura cautelare come misura principale. Non si comprende dunque perché, intervenendo sull'articolo 380, ossia sull'arresto obbligatorio in flagranza e sui reati per

cui l'arresto obbligatorio in flagranza deve applicarsi, non sia stato inserito il 609-quater che rappresenta una fattispecie di reato più grave rispetto alle altre previste. L'ultimo comma dell'articolo 609-quater, come detto, prevede, per gli atti sessuali con minori di anni dieci, una pena fino a quattordici anni. Ebbene, stando alla lettera del nuovo articolo 380, comma 2, lettera d-bis), mentre per le altre ipotesi è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, per l'ipotesi di reato di atti sessuali su minori, anche su minori infradecenni, tale previsione non c'è. Si tratta chiaramente di una irragionevolezza cui si sarebbe dovuto rimediare in sede di esame del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 11 del 2009 (atto Senato n. 1505) ma alla quale non è stato possibile provvedere in ragione dei ristrettissimi tempi di esame concessi al Senato della Repubblica per integrare e migliorare, in più punti, il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, a pena di decadenza del decreto stesso. Il presente disegno di legge, che consta di un unico articolo, è finalizzato ad apportare le prime indispensabili modifiche al codice di procedura penale al fine di consentire l'arresto obbligatorio in flagranza anche per il delitto di cui all'articolo 609-quater del codice penale. Se ne auspica pertanto un sollecito esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

«*d-bis*) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-*bis*, escluso il caso previsto dal terzo comma, delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall'articolo 609-*quater* e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-*octies* del codice penale».

